

COMUNE DI BURAGO MOLGORA

PROV. MILANO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I
REFERENDUM**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2004

Entrata in vigore: 15/06/2004

INDICE SISTEMATICO

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

Capo II - REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Referendum ammessi - Data di effettuazione

Art. 4 - Iniziativa referendaria

Art. 5 - Iniziativa del Consiglio Comunale

Art. 6 - Iniziativa dei cittadini

CAPO III - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 7 - Norme generali

Art. 8 - Indizione dei Referendum

Art. 9 - Chiusura delle operazioni referendarie

Capo IV - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 10 - Organizzazione

Art. 11 - I certificati elettorali

Art. 12 - L'Ufficio di Sezione

Art. 13 - Organizzazione ed orario delle operazioni

Art. 14 - Determinazione dei risultati del referendum

Capo V - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 15 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

Art. 16 - Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

Capo VI - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 17 - Provvedimenti del Consiglio Comunale

Art. 18 - Informazione dei cittadini

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Scheda per il Referendum

Art. 20 - Entrata in vigore

Allegato A

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

FINALITA' E CONTENUTI

1. Il presente regolamento stabilisce le Modalità per lo svolgimento dei referendum comunali previsti dagli artt. 80 e 81 dello statuto.
2. Il conseguimento della finalità di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.
3. Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

CAPO II

REFERENDUM CONSULTIVO

NORME GENERALI

ART. 2

FINALITA'

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.
4. L'oggetto delle consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:
 - a) le utilità sociali che con le stesse s'intendono conseguire adottando criteri di elevata produttività;
 - b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

ART. 3

REFERENDUM AMMESSI - DATA DI EFFETTUAZIONE

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo n. 2 referendum consultivi.
2. Le consultazioni referendarie proposte vengono riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno e da ottobre a novembre non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal sindaco, sentita la commissione dei capigruppo consiliari e il comitato promotore del referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 4

INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Il referendum consultivo è indetto dal sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso consiglio;
 - b) per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal comitato dei promotori;
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

ART. 5

INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono preventivamente stabiliti dal sindaco, sentita la commissione dei capigruppo, il consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma dev'essere corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum predisposto dall'ufficio elettorale.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e deve prevedere i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

ART. 6

INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno venti elettori, alla costituzione di un comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il comitato sottopone al sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e/o quesiti e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il sindaco convoca entro quindici giorni la commissione per i referendum composta da tre membri scelti tra:
 - a) segretario comunale;
 - b) difensore civico o, in sua mancanza, un rappresentante designato dai capigruppo consiliari in possesso dei requisiti per assumere la carica di difensore civico;
 - c) funzionario della pubblica amministrazione;
 - d) dipendente dell'ufficio elettorale con funzioni verbalizzanti.

la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze della commissione sono coordinate da uno dei componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano di età. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del comitato, con facoltà d'intervento se richiesto dalla commissione.
5. Le decisioni della commissione sono notificate al rappresentante del comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal sindaco al rappresentante del comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali del comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Burago di Molgora - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del comune all'inizio di ogni foglio.
10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal sindaco o da un consigliere comunale. Le autenticazioni effettuate dal segretario, dagli impiegati comunali o dai consiglieri comunali sono esenti da spese.
11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'ufficio del segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito e convoca la commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.
12. La commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al comitato dei promotori.
Accertata la regolarità della documentazione, la commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al sindaco.
13. Il sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla commissione e la proposta per l'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria.
14. Il consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al sindaco di indire il referendum nella sessione prevista dall'art. 3 del presente regolamento.
15. Ai membri della commissione per i referendum verrà corrisposto un compenso determinato dalla giunta comunale anche in funzione del numero dei quesiti proposti.

CAPO III

LE PROCEDURE PRELIMINARI

ART. 7

NORME GENERALI

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Alla consultazione possono partecipare tutti i cittadini, purchè maggiorenni e in regola con il permesso di soggiorno. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte la metà più uno degli aventi diritto.
4. La ripartizione del comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente regolamento.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni.
6. La commissione di cui al terzo comma dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

ART. 8

INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.
2. Il provvedimento è adottato dal sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione stabilita con le modalità di cui al precedente art. 3. Copia del provvedimento viene inviata dal sindaco, alla giunta comunale, ai capigruppo consiliari, al comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla commissione per i referendum, all'ufficio del segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal sindaco al prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) il luogo della votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
7. Il referendum non viene comunque espletato ove, entro 60 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità, l'organo competente deliberi l'accoglimento del quesito proposto.

ART. 9

CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la commissione per i referendum, sentito il comitato dei promotori, propone al consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del consiglio, il sindaco, sentita la commissione dei capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al consiglio comunale. Il consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio, alla commissione per i referendum, al comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 10

ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal segretario del comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. L'ufficio elettorale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

ART. 11

LE TESSERE ELETTORALI

Per le votazioni vengono utilizzate le tessere elettorali relative alle elezioni amministrative, politiche e referendarie.

Ai cittadini non elettori vengono consegnate al domicilio tessere elettorali utilizzabili esclusivamente per i referendum comunali.

Le tessere non recapitate e i duplicati possono essere ritirate da tutti gli elettori presso l'ufficio elettorale comunale.

ART. 12

L'UFFICIO DI SEZIONE

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e da un segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, l'ufficio comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale di due scrutatori compresi nell'albo.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il sindaco richiede al presidente del tribunale la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo previsto dalla legge. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di legge.
4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalle leggi vigenti per le consultazioni relative a un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

ART. 13

ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI

1. La sala della votazione è allestita e arredata, per ciascuna sezione, a cura del comune, secondo quanto prescritto dalle leggi elettorali vigenti.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7.00 del giorno della votazione. Dalle ore 7.00 alle ore 7.30 gli incaricati del comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal segretario comunale o da altro funzionario del comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezzo dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 9.00.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20.00. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del comune o recapitato direttamente dal Presidente alla segreteria del comune stesso.

ART. 14

DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda, se costituita.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 7;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al sindaco e uno al segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al sindaco, a mezzo del segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
6. Il sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum;
 - c) al comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione dei referendum.
7. Il segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni,

dell'ufficio centrale e della commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dalla legge per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.
9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della commissione per i referendum viene pubblicata all'albo pretorio del comune, per 15 giorni.

CAPO V

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 15

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal comune:
 - a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal comune o dal concessionario;
 - b) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno due terzi della superficie degli spazi speciali destinati alle "informazioni dal comune";
 - c) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica e utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascuno centro abitato del comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dalle leggi vigenti.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 5, comma 2 e 6, quattordicesimo comma, una superficie di cm. 70x100;
 - b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70 x 100;

- c) a ciascun comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70x100, corrispondente a un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;
 - d) all'organismo di coordinamento delle associazioni e organizzazioni di partecipazione popolare previsto dallo statuto, sempre che non partecipi al comitato di cui alla precedente lettera c), una superficie di cm 70 x 100.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.
 6. I gruppi consiliari e il comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al comune.
 7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il sindaco notifica ai capigruppo consiliari, al comitato dei promotori e all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
 8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
 9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati.

ART. 16

ALTRE FORME DI PROPAGANDA – DIVIETI – LIMITAZIONI

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di legge vigenti, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti previsti dalle leggi vigenti in materia.

CAPO VI

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 17

PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il sindaco iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del consiglio stesso che dei cittadini.
2. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione la metà più uno degli aventi diritto.
3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del consiglio comunale e ha avuto esito positivo, il consiglio stesso adotta entro 30 gg. dal termine di cui al comma 1 le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
4. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare e ha avuto esito positivo, il consiglio comunale adotta entro 30 gg. dal termine di cui al comma 1 motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 18

INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Le decisioni del consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dalla legge.
2. Copia delle deliberazioni del consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del comitato dei promotori.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

SCHEDA PER IL REFERENDUM

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. E' riprodotto in formato cm. 15x25, secondo le modalità di cui al precedente art. 13 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del comune.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ALLEGATO A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI

NO

* * * *

parte esterna

Comune di

Sigla Ufficio Sezione

.....

Il presente Regolamento:

1. è stato deliberato dal Consiglio Comunale in data 21/04/2004 con atto n. 14;
2. è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25/05/2004 al 04/06/2004.
3. è entrato in vigore il 05/06/2004.

Burago Molgora, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.